



COMUNE DI CASALBUONO

Prov. di Salerno



Cap. 84030 - Tel. 0975/862210 – Fax 0975/862245 - E-mail: comuneuffsegreteria@tiscali.it

“Fagioli di Casalbuono”

Regolamento d'uso di marchio collettivo comprendente i controlli e le relative sanzioni

I

Selezione del contraente

Art. 1

Con il termine "Marchio" si intende il marchio collettivo, che costituisce l'oggetto del presente regolamento, consistente in un logo a forma di cuore stilizzato di colore rosso posto a sinistra, con una dicitura nella parte sottostante di colore rosso “amore per la qualità” eseguita col font Freestyle Script D, una dicitura ancora sottostante a quest'ultima “Fagioli di Casalbuono” eseguita col font Bauhaus Md BT di colore verde e infine, nella parte destra elemento grafico stilizzato di colore verde caratterizzato da una donna con abiti tradizionali intenta alla scelta dei fagioli, il tutto racchiuso in uno spazio di forma ovale con sfondo bianco e contorno verde, come di seguito rappresentato:



Art. 2.

Le imprese che desiderano richiedere una licenza d'uso del Marchio devono:

- a) rispettare il disciplinare di produzione approvato e in vigore al momento della richiesta;
- b) svolgere la propria attività produttiva nel territorio incluso nelle aree di produzione riportate nel disciplinare di produzione approvato ed in vigore al momento della richiesta;

Art. 3.

Le imprese interessate indirizzano al Comune di Casalbuono una domanda scritta con la quale si richiede l'ammissione alla licenza d'uso del Marchio. Essa implica l'accettazione del presente regolamento. La domanda conterrà:

- a) le informazioni e la documentazione relative alla sussistenza dei requisiti indicati all'articolo precedente, e
- b) le altre informazioni indicate nel presente regolamento e nell'apposita modulistica eventualmente predisposta dal Comune di Casalbuono.

Art.4.

Prima di procedere alla approvazione della richiesta del Marchio, il Comune di Casalbuono valuta preliminarmente, servendosi di un apposito Comitato Tecnico-scientifico, di seguito per brevità chiamato "Comitato", che l'impresa richiedente possenga i requisiti sopra previsti all'art. 2. Il Comitato opera in qualità di consulente del Comune. Esso, pertanto, costituisce uno strumento ausiliario e meramente interno del processo decisionale del Comune, che comunque ne ritiene vincolante al proprio interno la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 5

L'impresa richiedente si impegna a trasmettere al Comune la documentazione e le informazioni necessarie o utili all'istruttoria. Il Comitato esamina la domanda dell'impresa richiedente, svolge le attività istruttorie e comunica al Comune la propria valutazione. L'impresa richiedente, s'impegna altresì a consentire, qualora se ne ravvisa la necessità da parte del Comitato che alcuni suoi componenti possano recarsi presso l'impresa stessa per effettuare eventuali ed opportuni approfondimenti. Per ulteriori indagini, il Comitato potrà anche richiedere uno o più campioni di fagioli.

Art. 6

In seguito alla chiusura dell'istruttoria da parte del Comitato, il Comune di Casalbuono comunica all'impresa richiedente la propria decisione di consentire o meno l'uso del Marchio.

Art. 7

Condizioni di licenza d'uso del Marchio

Il contratto di licenza d'uso del Marchio (in seguito, per brevità, denominato "licenza") è disciplinato dalle previsioni di questo regolamento e dalle specifiche pattuizioni convenute tra le parti.

Art. 8

La licenza deve essere stipulata per iscritto, a pena di nullità.

Art. 9

Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

Art.10

La licenza ha durata di un anno. Essa entra in vigore alla data pattuita tra le parti e, in mancanza, alla data della sua conclusione.

Art.11

La licenza è automaticamente prorogata per ulteriori periodi di un anno ciascuno, salvo recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 2 (due) mesi di preavviso.

Art. 12

La licenza è concessa a titolo oneroso. L'importo annuale da versare è pari a 15,00 Euro per ogni mille metri quadrati, o frazione di essi, dichiarati in sede di richiesta del Marchio e verificati dal Comitato.

Art. 13

Il licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza, così come risulta dal relativo verbale di deposito.

Art. 14

Il licenziatario può usare il Marchio sia da solo sia affiancato a propri marchi aziendali.

Art. 15

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nelle aree di produzione incluse nel disciplinare e dalle quali effettivamente provengono i fagioli.

Art. 16

Il licenziatario si impegna ad usare il Marchio solo per i fagioli ottenuti seguendo scrupolosamente le prescrizioni del disciplinare di produzione e che rispettino gli standards di qualità, come per legge. Egli consentirà alle persone facente parte del Comitato, durante le ore di lavoro, e senza preavviso, di avere libero accesso ai luoghi di produzione e di confezionamento dei fagioli, per effettuare il controllo in merito al rispetto degli standards di qualità e dei requisiti previsti nel presente regolamento e nella licenza, nonché del corretto uso del Marchio. E' inteso che, qualora i prodotti non siano conformi a tali standards di qualità e requisiti, o alle modalità d'uso del Marchio, il licenziatario deve astenersi dall'immetterli in commercio e, se già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato. Per ciascuna unità confezione immessa in commercio in violazione dei suddetti standards, requisiti o modalità, il licenziatario deve corrispondere al Comune di Casalbuono una penale di Euro 100,00 (cento) fatti salvi i maggiori danni e costi legati alle eventuali indagini specifiche.

Art. 17

Il licenziatario si impegna, nell'uso del Marchio e nelle relative attività, a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

Art. 18

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del Marchio, si impegna a darne immediata informazione scritta al Comune di Casalbuono, e ad assistere quest'ultimo nella ricerca del relativo materiale probatorio.

Art. 19

In caso di violazione dei diritti di Marchio, il Comune di Casalbuono, a propria completa discrezione, può decidere se intraprendere o meno le iniziative legali che ritiene più opportune, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.

Art. 20

Analogamente, in caso di azioni di terzi nei confronti del Comune per nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del Marchio, ovvero per violazione di diritti di marchio o di altri segni distintivi ascrivibili al Marchio o al suo uso, il Comune di Casalbuono, a propria completa discrezione, può decidere se intraprendere o meno le iniziative legali che ritiene più opportune, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.

Art. 21

Il Comune di Casalbuono, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del licenziatario in caso di nullità o altra causa di invalidità o inefficacia del Marchio, totale o parziale, così come nel caso in cui il Marchio violi diritti di marchio o altri eventuali diritti di terzi.

Art. 22

Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di produttore e/o di confezionatore. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla ricerca e sviluppo, fabbricazione, applicazione dei procedimenti, prestazione dei servizi, promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario terrà il Comune di Casalbuono indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.

Art. 23

Il licenziatario si impegna a trasmettere a chiusura di ciascuna campagna di produzione e commercializzazione al Comune di Casalbuono, che sarà responsabile per la privacy dei dati sensibili, una nota contenente l'indicazione di dettaglio dei quantitativi dei prodotti ottenuti e commercializzati resi nell'ambito della licenza, nonché dei risultati relativi alla loro commercializzazione, distinti per sottozone di produzione.

Art. 24

Tutte le spese relative alle attività del licenziatario sono a carico dello stesso, mentre il Comune di Casalbuono, utilizzerà i proventi delle licenze per scopi di promozione e valorizzazione dell'immagine dei fagioli di Casalbuono e di altri prodotti alimentari tradizionali locali, pubblicando annualmente il consuntivo delle spese, nonché eventuali spese per il Comitato.

Art. 25

Il Comune di Casalbuono, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ogni altro diritto, può risolvere il contratto di licenza di diritto, dichiarando al licenziatario che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) qualora il licenziatario cessi la propria attività produttiva nel territorio incluso nel disciplinare di produzione; oppure
- b) in caso di inadempimento da parte del licenziatario di uno o più degli articoli precedenti.

Art. 26

E' inteso che, a partire dal momento della risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza, il licenziatario non può fare alcun uso del Marchio sui prodotti, sulle loro confezioni, nel materiale illustrativo, promozionale e pubblicitario, né in alcun altro modo. Inoltre, il licenziatario deve immediatamente restituire al comune le eventuali etichette e ogni altro materiale riprodotto il Marchio.

Art. 27

Il licenziatario non matura alcun diritto, né ha titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso a causa della risoluzione o della cessazione per qualsiasi motivo della licenza, né in conseguenza dell'uso del Marchio concessogli in licenza.

Art. 28

Il Comune di Casalbuono potrà cedere la proprietà del Marchio unicamente al Consorzio di tutela, quando questo sarà costituito nel rispetto della normativa Europea (Reg. CE 2081/92 e s.i.), e per le finalità di richiesta del riconoscimento comunitario. Il Consorzio, così costituito, potrà prevedere anche l'allargamento dell'areale di produzione, valutate preventivamente le condizioni pedo-climatiche e i risultati qualitativi delle singole zone.

Art. 29

Per qualsiasi controversia derivante dalla licenza o ad essa connessa è esclusivamente competente il foro di Salerno.